

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/822 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽²⁾, (di seguito «ASA»), è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015.
- (2) Il Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽³⁾ (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 15 dicembre 2016. La firma a nome dell'Unione e degli Stati membri e la sua applicazione provvisoria è stata autorizzata con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio ⁽⁴⁾. Il protocollo è stato applicato, in via provvisoria, dal 1° febbraio 2017.
- (3) L'articolo 5 e l'allegato IV del protocollo prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i vini originari della Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 1° febbraio 2017. I contingenti dei vini interessati sono stati aumentati da 12 800 hl a 25 500 hl, per le voci ex 2204 10 ed ex 2204 21, e da 3 200 hl a 15 100 hl, per le voci ex 2204 22 ed ex 2204 29.
- (4) L'ASA specifica che il dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari è concesso a condizione che la Bosnia-Erzegovina non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. Inoltre, il protocollo specifica che per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
- (5) Per attuare i contingenti tariffari dell'Unione per il vino stabiliti dal protocollo, si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 164 del 30.6.2015, pag. 2.

⁽³⁾ GUL 12 del 17.1.2017, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 12 del 17.1.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina (GUL 96 del 9.4.2011, pag. 12).

- (6) Poiché il protocollo si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO

Contingenti tariffari per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell'Unione

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile al contingente ⁽³⁾
09.1528	2204 10 93		«Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri».	25 500	Esenzione
	2204 10 94				
	2204 10 96				
	2204 10 98				
	2204 21 06				
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51				
09.1529	2204 22 10		Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma non superiore a 10 litri	15 100	Esenzione
	2204 22 93	11, 21, 31, 41 e 51			
	ex 2204 22 94				
	2204 22 95	11, 21, 31, 41 e 51			
	ex 2204 22 96				
	2204 22 97	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 98				
	2204 29 10				
	2204 29 93				

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile al contingente ⁽³⁾
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente delle voci ex 2204 22 ed ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1529) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1528). Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

⁽³⁾ Il formulario VII redatto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), indica il rispetto di questo requisito con la seguente dicitura: "I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione".»